

La trasformazione degli immobili religiosi in luoghi di
conservazione e valorizzazione della memoria: la conoscenza a
fondamento di una corretta gestione e valorizzazione

REGIONE ECCLESIASTICA
CONSULTA BENI CULTURALI EDILIZIA DI CULTO
PIEMONTE E VALLE D'AOSTA

LA
LEGISLAZIONE
ITALIANA IN MATERIA DI BENI
CULTURALI ECCLESIASTICI

La legislazione italiana

Codice beni culturali (D. LGS 22 gennaio 2004 n° 42) artt. 10 e 12

Art. 10

1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonchè ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro , ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.

Art. 12

1. Le cose indicate all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, sono sottoposte alle disposizioni della presente Parte fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2.

La legislazione italiana

Intesa MIBACT CEI 26 gennaio 2005, Articolo 5

1. Il vescovo diocesano presenta ai soprintendenti, valutandone congruità e priorità, le proposte per la programmazione di interventi di conservazione e le richieste di rilascio delle autorizzazioni, concernenti beni culturali di cui all'art. 2, comma 1, di proprietà di enti soggetti alla sua giurisdizione, in particolare per quanto previsto dal precedente art. 1, commi 4-6.
2. Proposte e richieste di cui al comma 1, presentate dagli enti ecclesiastici indicati all'art. 1, comma 3, sono inoltrate ai soprintendenti per il tramite del vescovo diocesano territorialmente competente.

Intesa MIBACT – CEI su Archivi e Biblioteche – 18 aprile 2000

Art. 1 par. 4

4. Per agevolare la conservazione e la consultazione, gli archivi di cui al comma 1 vengono depositati, quando necessario, presso l'Archivio storico della diocesi competente per territorio. Nel caso di soppressione di parrocchie o di diocesi, gli archivi delle parrocchie o delle diocesi soppresse vengono depositati presso l'archivio della parrocchia o presso quello storico della diocesi cui le medesime vengono ad appartenere a seguito del provvedimento di soppressione. Nel caso di archivi appartenenti a istituti di vita consacrata o a società di vita apostolica il deposito, quando necessario, avviene presso l'archivio storico della provincia corrispondente; in mancanza di questo, presso l'archivio storico generale o presso struttura analoga, purchè siti in territorio italiano, dei medesimi istituti o società.

Intesa MIBACT – CEI su Archivi e Biblioteche – 18 aprile 2000

Art. 8 par. 1

1. Il Ministero e la C.E.I. collaborano nei seguenti settori:

a) Beni librari di diocesi, parrocchie ed enti soppressi. I beni librari appartenenti a diocesi, a parrocchie o ad altri enti o istituzioni ecclesiastiche soppresse sono considerati, dall'autorità ecclesiastica e dall'autorità civile, in via prioritaria nei programmi di intervento per l'inventariazione e la catalogazione. Gli eventuali interventi di restauro e di trasferimento in deposito presso biblioteche ecclesiastiche, statali o di enti locali, sono valutati dal gruppo permanente di lavoro, di cui all'articolo 7, in relazione anche alla qualità e alla quantità del patrimonio storico conservato nelle biblioteche stesse.

Codice di Diritto Canonico

Can. 1283 par. 2-3

2) sia accuratamente redatto un dettagliato inventario, che essi devono sottoscrivere, dei beni immobili, dei beni mobili sia preziosi sia comunque riguardanti i beni culturali, e delle altre cose, con la loro descrizione e la stima, e sia rivisto dopo la redazione;

3) una copia dell'inventario sia conservata nell'archivio dell'amministrazione, un'altra nell'archivio della curia; qualunque modifica eventualmente subita dal patrimonio dovrà essere annotata in entrambe le copie.

Codice di Diritto Canonico

Can. 1291

Per alienare validamente i beni che costituiscono per legittima assegnazione il patrimonio stabile di una persona giuridica pubblica, e il cui valore ecceda la somma fissata dal diritto, si richiede la licenza dell'autorità competente a norma del diritto.

Codice di Diritto Canonico

Can. 1292

§1. Salvo il disposto del ⇒ can. 638, §3, quando il valore dei beni che s'intendono alienare, sta tra la somma minima e quella massima da stabilirsi dalla Conferenza Episcopale per la propria regione, l'autorità competente, nel caso di persone giuridiche non soggette all'autorità del Vescovo diocesano, è determinata dai propri statuti; altrimenti l'autorità competente è lo stesso Vescovo diocesano, con il consenso del consiglio per gli affari economici e del collegio dei consultori nonché degli interessati; il Vescovo diocesano stesso ha anche bisogno del consenso dei medesimi organismi per alienare i beni della diocesi.

VERIFICA DELL'INTERESSE CULTURALE: LA PRASSI

LA VERIFICA DI SUSSISTENZA VINCOLI

Nel caso di immobili che non risultano sottoposti a PROVVEDIMENTO DI TUTELA ESPRESSO, di autore non vivente e la cui data di esecuzione risalga a più di settanta anni, in considerazione della natura dell'Ente proprietario sottoposto al Codice dei Beni Culturali (art. 10), il bene dovrà ritenersi tutelato *ope legis*. Nelle more della V.I.C., qualsiasi intervento, anche manutentivo, dovrà essere sottoposto alla preventiva autorizzazione ministeriale. Per tale categoria di beni, la V.I.C. è preliminare a qualunque atto di trasferimento di proprietà, donazione, dismissione, concessione o valorizzazione.

VERIFICA DELL'INTERESSE CULTURALE: LA PRASSI

PREMESSE NORMATIVE

8 MARZO 2005 | ACCORDO TRA IL DIPARTIMENTO PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E L'UFFICIO NAZIONALE PER I BENI CULTURALI ECCLESIASTICI DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA RELATIVO ALLE PROCEDURE INFORMATIZZATE UTILIZZATE DAGLI ENTI ECCLESIASTICI PER LA RICHIESTA DI VERIFICA DELL'INTERESSE CULTURALI DEI BENI IMMOBILI

Le Curie diocesane, nel predisporre le richieste, utilizzano il **software elaborato dalla Conferenza Episcopale Italiana**;

le Curie inviano la documentazione nei formati cartaceo ed elettronico all'incaricato della Conferenza Episcopale regionale;

il Ministero fornisce alla singola Curia e alla CEI la password di accesso in sola lettura al sistema **www.benitutelati.it** per conoscere l'avanzamento delle procedure; alle Conferenze regionali la password per operare nel sistema.

PREMESSE NORMATIVE

26 AGOSTO 2005 | IL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DEL PIEMONTE SOTTOSCRIVE L'ACCORDO CON LA CONFERENZA EPISCOPALE PIEMONTESE PER LA VERIFICA DELL'INTERESSE CULTURALE DEI BENI IMMOBILIARI DI PROPRIETA' DI ENTI ECCLESIASTICI

L'incaricato per i beni culturali della Conferenza Episcopale Piemontese si impegna a trasmettere al Ministero, entro la prima settimana di ogni mese, le schede compilate, sulla base di un elenco di non più di trenta beni al mese;

l'avviso di ricevimento costituisce avvio del procedimento;

la Direzione Regionale provvederà all'istruttoria del procedimento entro 120 gg. dalla data di ricevimento; seguirà l'emanazione dei provvedimenti e la notifica ALL'INCARICATO PER I BENI CULTURALI E ALL'ENTE PROPRIETARIO;

ai fini del monitoraggio, gli incontri della COMMISSIONE PARITETICA REGIONALE.

PREMESSE NORMATIVE

31 AGOSTO 2005 | PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLE PRATICHE PER LA VERIFICA DI INTERESSE CULTURALE DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEGLI ENTI ECCLESIASTICI DELLA CONFERENZA EPISCOPALE PIEMONTESE

In sede diocesana, l'incaricato raccoglie e istruisce le pratiche **entro i primi quindici giorni di ciascun mese;**

l'incaricato diocesano assegna le priorità;

l'incaricato regionale provvede a redigere l'elenco delle pratiche da presentare al Ministero.

PREMESSE NORMATIVE

19 DICEMBRE 2005 | NOTE SULLE PROCEDURE PER LA V.I.C. A CURA DELL'INCARICATO PER I BENI CULTURALI DELLA CONFERENZA EPISCOPALE PIEMONTESE

Messa a punto degli elenchi della documentazione da fornire agli uffici diocesani su supporto elettronico (quantità, estensione, qualità), con particolare riferimento all'attenzione da porre al campo **DENOMINAZIONE**, che comparirà nei provvedimenti ufficiali.

PREMESSE NORMATIVE

15 GIUGNO 2006 | NOTE SULLE PROCEDURE PER LA V.I.C. A CURA DELL'INCARICATO PER I BENI CULTURALI DELLA CONFERENZA EPISCOPALE PIEMONTESE COMUNICAZIONE N. 2

Si suggerisce di provvedere alla verifica di tutti gli immobili appartenenti ad un complesso, specialmente nel caso di Canoniche adiacenti a Chiese o ad edifici dichiarati di interesse;

la documentazione allegata alla domanda del LEGALE RAPPRESENTANTE deve essere esclusivamente quella ottenuta dalla STAMPA DEI DATI INSERITI ATTRAVERSO IL SW CEI;

la documentazione fotografica deve rendere il bene valutabile in tutte le sue parti;

la corrispondenza con la Direzione Regionale deve essere intrattenuta ESCLUSIVAMENTE dall'INCARICATO REGIONALE, salvo la trasmissione delle integrazioni alle pratiche sospese, e comunque MAI DIRETTAMENTE da professionisti;

la denuncia di trasferimento di proprietà deve avvenire esclusivamente attraverso gli uffici diocesani.

IN SINTESI

L'Ente proprietario (Parrocchia, Istituto di vita consacrata, ecc.) **produce la documentazione come da elenchi che seguono e la trasmette all'ufficio BCE della Diocesi competente per territorio;**

l'**ufficio BCE** della Diocesi competente **carica** la pratica sul sistema informatico e la **invia**, in cartaceo e in telematico, **all'incaricato regionale della Consulta;**

l'**incaricato della Consulta** **compie la preistruttoria ed invia le pratiche agli uffici periferici preposti del MiBACT** (tre gli uffici di Soprintendenza competenti: Torino; Biella Novara Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli; Alessandria Asti e Cuneo), tramite posta raccomandata e sistema informatico;

nessun Ente proprietario può inviare la documentazione direttamente senza la trasmissione telematica (che avviene esclusivamente dagli uffici diocesani alla Consulta, dalla Consulta al MiBACT).

VERIFICA DELL'INTERESSE CULTURALE: LA PRASSI

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DA PRODURRE PER OGNI BENE

10 fotografie di interni e 10 di esterni, se si tratta di un fabbricato; tra un minimo di 5 ed un massimo di 10 fotografie, se si tratta di un terreno;

formato JPG, GIF o PDF, dimensione non superiore a 800 KB per ogni fotografia;

una didascalia esaustiva per ogni fotografia;

rilevamento dei punti di presa fotografici in planimetria (un pdf specifico).

VERIFICA DELL'INTERESSE CULTURALE: LA PRASSI

STRALCIO PLANIMETRICO

è richiesto **almeno un** allegato di tipo planimetrico;

per ogni bene, è necessario lo stralcio della mappa catastale in formato raster (JPG, GIF o PDF);

nel caso di unità immobiliari, è richiesto l'inserimento anche della planimetria catastale , in formato raster (JPG, GIF o PDF) con esatta localizzazione del bene, mediante perimetrazione della particella;

i singoli file non devono avere dimensioni superiori a 1 MB.

VERIFICA DELL'INTERESSE CULTURALE: LA PRASSI

RELAZIONE STORICA

a fronte di accurate ricerche, deve recare l'anno di realizzazione del bene, oppure la frazione di secolo o una periodizzazione ampia (es.: precedente il 1400; tra 1400 e 1700; tra 1700 e 1900; successivo al 1900);

la relazione deve dare conto della provenienza dell'immobile.

VERIFICA DELL'INTERESSE CULTURALE: LA PRASSI

RELAZIONE TECNICA

trattasi di una breve descrizione morfologica e tipologica dalla quale evincere:
struttura fisica, tipologia architettonica, individuazione degli elementi architettonici e costruttivi maggiormente significativi.

VERIFICA DELL'INTERESSE CULTURALE: LA PRASSI

RIFERIMENTI CATASTALI

foglio, numero, subalterno

VERIFICA DELL'INTERESSE CULTURALE: LA PRASSI



VISURA CATASTALE AGGIORNATA

dalla quale risulti la proprietà del bene

VERIFICA DELL'INTERESSE CULTURALE: LA PRASSI